



MAGGIO 2018

**TASI e IMU - ANNO 2018**

**IMU (Imposta Municipale Propria)**

**CHI DEVE PAGARE E RISPETTIVE ALIQUOTE**

CATEGORIA	ALIQUOTA
<b>Abitazioni principali categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)</b>	<b>4 per mille</b> del valore catastale rivalutato, <b>detrazione di 200 € per ogni abitazione</b>
<b>Seconde case e le pertinenze (C2, C6, C7) oltre la prima</b>	<b>9,7 per mille</b> del valore catastale rivalutato, senza detrazioni
<b>Negozi e uffici</b>	<b>9,7 per mille</b> del valore catastale rivalutato, senza detrazioni
<b>Capannoni, edifici industriali</b>	<b>9,7 per mille</b> del valore catastale rivalutato, senza detrazioni
<b>Aree edificabili e terreni agricoli</b>	<b>9,7 per mille</b> del valore catastale rivalutato, senza detrazioni



**CHI NON DEVE PAGARE?**

- ✓ I possessori di abitazioni principali (da categoria A2 a categoria A7) e relative pertinenze (una per categoria C2, C6 e C7)
- ✓ I possessori di fabbricati rurali strumentali e **di terreni agricoli se coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;**
- ✓ I costruttori/ditte edili proprietari di immobili rimasti invenduti (beni merce)

**SCADENZA PAGAMENTI**

Il pagamento è stabilito in due rate: la prima da pagare entro il 16 Giugno 2018 (acconto) e la seconda entro il 16 Dicembre 2018 (saldo).

Il pagamento deve essere eseguito in autoliquidazione tramite modulo F-24.

**E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta dovuta, in un'unica soluzione, da versare entro il 16 giugno 2018.**

## TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

### CHI DEVE PAGARE?

- ✓ I possessori di abitazioni principali categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6 e C7)
- ✓ I possessori di fabbricati strumentali rurali;
- ✓ I costruttori di immobili rimasti invenduti (beni merce);

CATEGORIA	ALIQUOTA
<b>Abitazioni principali categorie A/1 - A/8 -A/9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)</b>	<b>2 per mille</b> del valore catastale rivalutato, senza detrazioni
<b>Beni merce ditte edili</b>	<b>2,5 per mille</b> del valore catastale rivalutato, senza detrazioni
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>1 per mille</b> del valore catastale rivalutato, senza detrazioni



### CHI NON DEVE PAGARE?

- ✓ I possessori di abitazioni principali (da categoria A2 a categoria A7) e relative pertinenze (una per categoria C2, C6 e C7)
- ✓ I proprietari di seconde case affittate, sfitte o concesse in comodato gratuito con contratto registrato, e relative pertinenze categoria C2, C6 e C7
- ✓ Gli inquilini/affittuari di immobili
- ✓ I possessori di negozi, uffici, capannoni industriali, aree edificabili e terreni agricoli;

### SCADENZA PAGAMENTI

Il pagamento deve essere eseguito in autoliquidazione tramite il modulo F-24 o bollettino postale, e si effettua in due rate: la prima deve essere pagata entro il 16 giugno 2018 (acconto), la seconda rata entro il 16 dicembre 2018 (saldo).

E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta dovuta, in un'unica soluzione, da versare entro il 16 giugno 2018.

**PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL  
COMUNE DI ARCENE (TEL. 035 4199240).**

**PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROPRIETARI IL PAGAMENTO DEVE  
ESSERE EFFETTUATO TRAMITE MODULO F-24 OPPURE  
BOLLETTINO POSTALE.**